

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4802 del 11/09/2017
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PREFERENZIALE DI PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO REGIONALE n.41/2001 IN LOC. CAGNONA DEL COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (FC). PROCEDIMENTO FCPPA2766/07RN01 - DITTA: D'ELIA MICHELE.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4981 del 11/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno undici SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE PREFERENZIALE DI PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO REGIONALE n.41/2001 IN LOC. CAGNONA DEL COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (FC). PROCEDIMENTO FCPPA2766/07RN01 - DITTA: D'ELIA MICHELE.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge 7/08/1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art. 51;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016 n. 1415 "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura ai sensi del D.M.31 luglio 2015";

- la deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016 n. 2254 “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati”;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7 del 29/01/2016 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l’incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini.

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna n. 18853 del 20/12/2005 è stato concesso al Sig. D'Elia Michele di derivare acque sotterranee nel Comune di San Mauro Pascoli per uso “irrigazione agricola” tramite n. 3 fonti di prelievo, costituite da due pozzi e da un lago-pozzo, su terreni distinti nel N.C.T. di detto Comune al foglio n. 5 particelle 90 e 91, Procedimento FCPPA2766;
- che in data 31/12/2007 il Sig. D'Elia Michele ha presentato istanza di rinnovo con variante della concessione suddetta, registrata al protocollo regionale PG.08.29008 del 29/01/2008, richiedendo un prelievo complessivo di 2.012,40 m³/annui;
- che il Sig. D'Elia Angelo ha successivamente presentato domanda di concessione per il prelievo di acque sotterranee dal pozzo insistente sul terreno distinto al foglio 5 particella 848 (ex 91) (risorsa n. 3 FC8813) in data 28/09/2016, acquisita al protocollo Arpae PGRN/2016/7387 del 04/10/2016, in quanto subentrato al padre nella conduzione di parte del fondo rustico, di cui al Procedimento RN16A0015;
- che il Sig. D'Elia Michele ha presentato comunicazione di chiusura a regola d'arte del lago-pozzo (risorsa n. 2 FC8280) in data 07/12/2016, acquisita al protocollo Arpae PGRN/2016/9259 del 07/12/2016, e di acconsentire al trasferimento della risorsa pozzo n. 3 al figlio D'Elia Angelo;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda da cui si evince che:

- il prelievo verrà esercitato mediante un unico pozzo (risorsa n. 1 FC8288) avente una profondità di 13,00 m. dal piano di campagna e diametro 300 mm., ubicato in Comune di San Mauro (FC) su area privata distinta catastalmente al N.C.T. al foglio n. 5 particella 90;
- la portata massima richiesta è di 2 l/s ;
- la quantità d'acqua richiesta è di complessivi 1.008,00 m³/annui ;
- la risorsa richiesta viene utilizzata ad uso irrigazione agricola;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO della nota di prot. n. 104/2017, assunta al protocollo Arpae PGRN/2017/1789 in data 27/02/2017, con la quale l’Autorità di Bacino Marecchia-Conca ha espresso parere favorevole alla concessione di acqua pubblica sotterranea;

CONSIDERATO:

- che la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta né di un sito della Rete Natura 2000 di cui all’art. 1, comma 1 del DPR 20 ottobre 1998 n. 447 e della D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che, per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione semplificata di cui all’art. 36, comma 1 lett. c) del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione

d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso "irrigazione agricola" di cui alla lett. a) dell'art. 152 della citata L.R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle D.G.R. n. 65/2015 e n. 1792/2016;

VALUTATA :

- la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle vigenti disposizioni regionali;
- la congruità del volume annuo di prelievo richiesto con quello stimabile in base alle tipologie di colture praticate.

DATO ATTO CHE:

- la domanda di concessione è stata pubblicata sul BURER n. 371 del 14/12/2016 senza che nei successivi 15 giorni siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio della concessione richiesta;
- che l'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza di rinnovo della concessione in oggetto, ha consentito la verifica della rispondenza delle opere di captazione principali ed accessorie alla documentazione agli atti;

STABILITO che il canone annuale per l'uso irrigazione agricola, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. e secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è fissato in €. 12,00 per l'anno 2017;

ACCERTATO CHE:

- il richiedente ha provveduto in data 14/12/2007 al versamento della somma di €. 86,00 a titolo di spese istruttorie;
- è in regola con il pagamento dei canoni pregressi a tutto il 2016;
- ha provveduto in data 06/07/2017 al versamento della somma di €. 198,35 a titolo di integrazione del deposito cauzionale di €. 51,65, già versati in data 14/12/2007 ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che il Concessionario viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla-osti, restituita allo scadere della concessione medesima.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del R.R. n. 41/2001 e della DGR n. 787/2014 per la durata di anni cinque fino alla data del 31/12/2021, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

1. di assentire al Sig. D'Elia Michele (C.F. DLEMHL60L03D292L) residente a San Mauro Pascoli (FC), fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione rilasciata con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna n. 18853 del 20/12/2005 limitatamente alla derivazione di acque sotterranee in Comune di San Mauro Pascoli da un

pozzo esistente sito su area privata distinta catastalmente al N.C.T. al foglio n. 5 particella 90 della profondità massima di 13,00 m. dal piano di campagna e del diametro di 300 mm. ad uso irrigazione agricola e di fissare una portata massima pari a 2,0 l/s ed un volume annuo massimo complessivo pari a 1.008,00 m³;

2. di approvare il disciplinare allegato alla presente determinazione, che verrà sottoscritto per accettazione dal Concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2021**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014;
4. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2017 e per gli anni successivi in €. 12,00, dando conto che i canoni annui per la concessione fino al 2021, pari complessivamente a €. 60,00, sono stati versati in un'unica soluzione in data 06/07/2017, salvo conguaglio, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 e dall'art.39 della L.R. 16 luglio 2015 n. 9, in base al quale i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione;
5. di fissare in €. 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito, ove nulla-osti, al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
6. di assegnare il termine di **30 giorni**, decorrenti dalla notifica dell'atto, per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
7. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura;
8. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
9. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
10. di notificare al Concessionario copia conforme del presente provvedimento;
11. di stabilire inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.
12. di dare atto, infine, che ai sensi dell' art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

Dott. Stefano Renato de Donato
(Documento firmato digitalmente)

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata al Sig. D'Elia Michele (C.F. DLEMHL60L03D292L) per la derivazione di acque sotterranee ad uso "irrigazione agricola" in Via Cagnona del Comune di San Mauro Pascoli (FC).

Procedimento FCPA2766/07RN01.

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua sotterranea avverrà mediante un pozzo esistente avente le seguenti caratteristiche:

- diametro: 300 mm.;
- profondità: 13,00 m. dal piano di campagna;
- ubicazione: Comune di San Mauro Pascoli (FC) su terreno distinto al N.C.T. al foglio 5 particella 90, avente le seguenti coordinate geografiche:
UTM*32: X= 773518 Y= 891768;

La risorsa idrica prelevata dovrà essere utilizzata ad uso "irrigazione agricola".

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua sotterranea dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **potenza della pompa: 3 Kw;**
- **portata massima di prelievo: 2,0 l/s;**
- **massimo volume annuo prelevato: 1.008,00 m³;**

Il Concessionario dovrà in ogni caso sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;

3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;
4. Il Concessionario è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il Concessionario è tenuto a comunicare all'Agenzia concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero;
5. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
6. Qualora l'Agenzia concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, il Concessionario dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento di misurazione della quantità d'acqua prelevata;
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente, che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2021**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura concedente dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Il canone è aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7 RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. n. 41/2001, e **quindi entro il 31/12/2021**;
2. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 8 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Il sottoscritto _____, in qualità di delegato/legale rappresentante della società _____, presa visione in data _____ del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.